

CONTENZIOSO

Gli effetti della conciliazione giudiziale dinanzi al giudice tributario

di Angelo Ginex

La **conciliazione giudiziale** è uno **strumento deflattivo** del **contenzioso** attraverso cui è possibile **definire totalmente o parzialmente la controversia pendente** dinanzi al giudice tributario, anche attraverso la fattiva opera di collaborazione e di incentivazione da parte degli organi giudicanti.

A seguito delle modifiche apportate dal [D.Lgs. 156/2015](#), gli [articoli 48](#) e [48-bis D.Lgs. 546/1992](#) prevedono che la **definizione concordata** tra le parti in causa possa verificarsi dinanzi alla **Commissione tributaria provinciale e regionale**.

In particolare, il novellato [articolo 48 D.Lgs. 546/1992](#), rubricato “**Conciliazione fuori udienza**”, prevede che, in caso di accordo fuori udienza, le parti possano presentare un’**istanza congiunta**, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la **definizione totale o parziale** della controversia.

Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara l’**estinzione del giudizio per cessata materia del contendere**. In caso di **accordo parziale**, nel rispetto del divieto di sentenze non definitive o parziali ex [articolo 35, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), il giudice dichiara la **parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere**, disponendo per il resto il prosieguo della causa.

La **conciliazione fuori udienza** si perfeziona con la **sottoscrizione dell’accordo**, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, che costituisce **titolo per la riscossione** delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

L’[articolo 48-bis D.Lgs. 546/1992](#), rubricato “**Conciliazione in udienza**”, prevede invece che ciascuna delle parti possa presentare, fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione, un’**istanza** per la **conciliazione totale o parziale** della controversia. All’udienza, la Commissione tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilità, **invita le parti alla conciliazione**, potendo concedere anche un **rinvio** per l’eventuale perfezionamento dell’accordo.

La **conciliazione in udienza** si perfeziona con la **redazione del processo verbale**, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, che costituisce **titolo per la riscossione** delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al

contribuente. A seguito dell'intervenuta conciliazione, la Commissione dichiara l'**estinzione del giudizio per cessata materia del contendere**.

L'[articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992](#) prevede l'applicazione del beneficio della **riduzione delle sanzioni** al 40% del minimo previsto dalla legge, qualora l'accordo intervenga in primo grado di giudizio, e al 50% del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione avviene in appello.

Il **versamento delle somme dovute** o, in caso di rateizzazione, della prima rata va effettuato **entro venti giorni** da quando è stato sottoscritto l'accordo, in caso di conciliazione "fuori udienza", o da quando è stato redatto il processo verbale, in caso di conciliazione "in udienza".

In caso di **mancato pagamento** delle somme dovute entro il termine previsto o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'**iscrizione a ruolo delle residue somme dovute** a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della **sanzione per omesso versamento**, prevista dall'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), aumentata della metà e applicata sull'importo residuo dovuto a titolo di imposta.



Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0

CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)